

# AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

Regolamento in attuazione del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137  
trasmesso al Ministero della Giustizia in data 6 marzo 2013

# DEFINIZIONE, AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI

- L'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo è un **OBBLIGO PER TUTTI GLI ISCRITTI**
- **OBIETTIVI:**
  - proteggere l'interesse collettivo e aspettative del committente
  - migliorare la competenza tecnica
  - accrescere approfondimento culturale
  - promuovere il più ampio accesso con politiche tese al contenimento dei costi

# GESTIONE

- CNAPPC e Ordini territoriali **COOPERANO** per la gestione, realizzazione e controllo dei programmi
- **CNAPPC:**
  - procedure e disposizioni attuative del regolamento
  - promozione, monitoraggio e coordinamento sulle attività degli Ordini Territoriali
  - sviluppa sistemi operativi informatici per la registrazione degli eventi validati e delle attività curricolari
  - fissa i criteri di valutazione delle attività promosse dagli Ordini territoriali
  - assiste gli Ordini territoriali e vigila sull'adempimento delle incombenze
  - valida gli eventi da svolgersi all'estero

# GESTIONE

- **ORDINE TERRITORIALE:**

- individua, organizza e promuove propri eventi ed iniziative
- istruisce le richieste di validazione di eventi formativi di soggetti terzi da inviare al CNAPPC
- diffonde tra gli iscritti natura e finalità dell'aggiornamento continuo
- vigila sugli eventi formativi realizzati
- utilizza sistemi informatici predisposti dal CNAPPC per la gestione

- **TUTTE LE ATTIVITA' SONO SOTTOPOSTE A VALIDAZIONE PREVENTIVA** ed attribuzione dei crediti da parte del CNAPPC, sentiti gli Ordini territoriali

- **SONO VALIDATI I PROGRAMMI E NON I SOGGETTI**

# GESTIONE

- **CURRICULUM INDIVIDUALE DELLA FORMAZIONE**
  - consultabile on-line
  - registra i crediti formativi
  - costituisce pubblicità informativa potrà essere divulgato

# ESONERI

IL CNAPPC, su domanda dell'interessato, può esonerare l'iscritto dallo svolgimento delle attività di aggiornamento **in conformità alle disposizioni attuative predisposte dal CNAPPC** in accordo con gli Ordini territoriali

# ILLECITO DISCIPLINARE

La violazione dell'obbligo di formazione costituisce illecito disciplinare

# AMBITO DI APPLICAZIONE

Costituisce assolvimento degli obblighi la partecipazione a:

- corsi di formazione, anche a distanza on-line
- master, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, attività di aggiornamento e corsi abilitanti
- attività individuate da CNAPPC o in collaborazione con gli Ordini territoriali

# DURATA E UNITA' DI MISURA

- Periodo di valutazione **TRIENNALE**
- A partire dal **1° Gennaio** dell'anno successivo a quello di prima iscrizione
- **1 credito** formativo = **1 ora** di formazione
- **MINIMO 90 CREDITI TRIENNALI**
- **ALMENO 20 ANNUALI**
- **DI CUI ALMENO 4 ANNUALI:** deontologia e compensi

# ENTRATA IN VIGORE

- Dal **1° Gennaio 2014**
- Primo periodo di valutazione **1.1.2014 - 31.12.2016**
  - minimo 60 crediti triennali
  - minimo 10 crediti annuali
  - minimo 4 crediti annuali su deontologia e compensi

# COSA MANCA PER L'ATTUAZIONE?

- **LINEE GUIDA** preparate da COMMISSIONE composta da 6 persone e che verrà proposta alla Conferenza degli Ordini
- **COMMISSIONE** ristretta (3 persone a rotazione) che farà la VALIDAZIONE delle proposte formative